

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZACCARI e ZANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 1965

Abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sull'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanonati dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1948, n. 8

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è stato disposto un aumento dei canoni demaniali fissati dalla legge 21 gennaio 1948, n. 8, e quindi anche di quelli relativi alla utilizzazione dei beni demaniali marittimi.

Tale legge, entrata in vigore col 1° febbraio 1962, ha, con l'ultimo comma dell'articolo 2, innovato radicalmente le disposizioni finora vigenti in materia di determinazione dei canoni demaniali marittimi, di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice della navigazione ed 8 e seguenti del Regolamento di esecuzione, trasferendo la maggior parte delle attribuzioni finora di competenza degli organi locali periferici del Ministero della marina mercantile e del Ministero delle finanze agli organi centrali delle Amministrazioni stesse.

Con tale norma inoltre sono stati sostanzialmente sottratti alla competenza della Amministrazione marittima e trasferiti a quella finanziaria parte dei poteri istituzionalmente spettanti in materia di demanio marittimo agli organi del Ministero della marina mercantile.

L'applicazione di tale norma in vigore ormai da più di tre anni ha dato luogo a

conseguenze del tutto negative per l'andamento dei servizi e per gli stessi interessi finanziari dello Stato che invece con la norma si intendevano tutelare.

Infatti dall'entrata in vigore della legge in esame non è derivato alcun alleggerimento del lavoro agli uffici locali (Intendenze di finanza e Capitanerie), ai quali restano sempre demandati i primi accertamenti sulla misura del canone da fissare per ogni singola concessione, sulla base dei quali i due Ministeri determinano di concerto fra loro i singoli canoni.

Tale procedura seguita per oltre 25.000 concessioni in atto lungo il litorale nazionale, ricadenti nella previsione della legge, ivi comprese quelle relative a piccoli stabilimenti balneari, a chioschi di vendita, ad aree — di superficie minima — asservite a ville, alberghi, pensioni, eccetera, ha provocato un enorme aggravio di lavoro ai due Ministeri stessi. Ad evitare la completa paralisi delle attività connesse all'utilizzazione dei beni demaniali marittimi — ed in particolare di quelle a carattere turistico-balneare — le Capitanerie vennero autorizzate dal Ministero della marina, con circolare n. 52, in data 5 luglio 1962, a rilasciare nuove con-

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessioni ed a rinnovare quelle esistenti col pagamento di canoni provvisori, imponendo ai concessionari l'obbligo di versare a conguaglio le eventuali differenze, allorchè il canone fosse stato fissato in via definitiva con i prescritti provvedimenti interministeriali. Tale procedura però risulterebbe essere stata censurata dalla Corte dei conti.

Le Capitanerie di porto hanno segnalato numerose difficoltà pratiche sorte con la entrata in vigore delle nuove norme. La Capitaneria di Genova ad esempio con foglio n. 31149 in data 1° luglio 1963, ha fatto presente che: « Questa Capitaneria ha in sospeso numerose pratiche che aspettano la sanzione ministeriale del canone proposto onde poter rilasciare gli atti formali di concessione le cui bozze sono già state corrette ed approvate. Molte delle citate pratiche sono in attesa del parere del Ministero delle finanze.

Si reputa pertanto opportuno far rilevare le difficoltà che incontra la scrivente per il protrarsi di tale stato di cose con conseguente aggravio dei lavori di ufficio (rilascio a catena di atti provvisori, licenze integrative, supplementi di istruttorie, eccetera), senza contare i danni causati dal ritardato introito delle somme dovute all'Erario per canoni.

Ciò premesso si prega vivamente il Ministero di voler esaminare la possibilità di promuovere gli interventi ritenuti più idonei al fine di ovviare agli inconvenienti rilevati ».

Particolari difficoltà sono derivate poi agli Enti autonomi portuali, per i quali il mancato introito dei canoni demaniali — dovuto al ritardo con cui vengono rilasciati gli atti di concessione a causa della macchinosità e lentezza della procedura stabilita dalla legge 1501 — costituisce un notevole danno sotto il profilo finanziario, dato che i canoni stessi rappresentano nei bilanci degli Enti una voce di entrata fra le più rilevanti.

Era sorto il dubbio che la legge in esame non si dovesse applicare alle concessioni ri-

lasciate dagli Enti autonomi, ma tale parere non è stato condiviso dal Ministero delle finanze, così che si è reso necessario sottoporre la questione all'esame del Consiglio di Stato.

In conclusione l'esperienza acquisita dopo oltre tre anni di applicazione della legge in questione ha dimostrato chiaramente che le innovazioni recate dalla legge stessa in materia di fissazione dei canoni, hanno causato soltanto remore ed inconvenienti nello svolgimento dei servizi demaniali, nonché disorientamento ed incertezze negli Uffici locali e nelle categorie economiche interessate, senza fornire alcun vantaggio ed alcuna ulteriore garanzia per gli interessi finanziari dell'Erario.

Si è inoltre constatato come le disposizioni emanate dal Ministero delle finanze agli Uffici tecnici erariali competenti per territorio a fissare i canoni sono state variamente interpretate così da creare una inimmaginabile sperequazione di trattamento nelle varie provincie e di conseguenza un disagio gravissimo tra i concessionari.

Gli Uffici tecnici erariali, infatti, hanno applicato alcune volte il criterio della valutazione patrimoniale degli arenili, criterio assolutamente errato perchè presupporrebbe la libera disponibilità del bene, il che in realtà non è e non può essere, trattandosi di un bene demaniale; criterio di valutazione che ha portato alla fissazione di canoni esosi che di conseguenza hanno provocato un aumento dei prezzi dei servizi con grave danno anche del turismo.

Infine è doveroso far presente che la norma è in stridente contrasto con le tendenze legislative di favorire il decentramento al fine di rendere più rapida e vicina agli interessati l'azione amministrativa.

Per le su esposte considerazioni è stato predisposto il presente disegno di legge col quale si dispone l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 1501.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, è abrogato. La determinazione dei canoni relativi alle concessioni di suoli del Demanio marittimo continua ad essere effettuata in base alle norme del Codice della navigazione e del Regolamento per l'esecuzione del Codice stesso.